



SPOSTAMENTI E RIAPERURE

Sintesi

DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33

ULTERIORI MISURE URGENTI PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA
DA COVID-19. (GU N.125 DEL 16-5-2020)

DPCM 17 MAGGIO 2020

MISURE PER IL CONTENIMENTO
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
COVID-19 IN VIGORE DAL 18 MAGGIO.

A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Spostamenti all'interno del territorio regionale

Dal 18 maggio gli spostamenti sono liberi (**NON occorre l'autocertificazione**) salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni, con riferimento a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Spostamenti tra regioni diverse

Gli spostamenti tra regioni diverse e da e verso altri Stati sono così regolati:

- fino al 2 giugno 2020: sono vietati gli spostamenti in una regione diversa o da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, e ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- dal 3 giugno 2020: via libera agli spostamenti **tra regioni diverse**, salvo limitazioni che potranno essere adottate solo con Dpcm ex art. 2 **D.L. n. 19/2020**, in relazione a **specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree**;
- dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
- le stesse regole di cui sopra valgono anche per gli spostamenti da e per l'estero; eventuali limiti potranno essere stabiliti solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e

proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme europee e dagli obblighi internazionali;

Assembramenti, riunioni, manifestazioni, quarantena

Una serie di prescrizioni riguardano le manifestazioni e le riunioni in luogo pubblico, gli assembramenti e l'applicazione della quarantena:

- il decreto conferma **il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; eventuali riunioni potranno svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.**
- Le manifestazioni, gli eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi e fieristici con presenza di pubblico, i convegni e congressi in luogo pubblico o aperto al pubblico, si possono svolgere **"ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici"** con le modalità stabilite con Dpcm.
- Ai sindaci è attribuito il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico quando sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- L'autorità sanitaria applica la quarantena precauzionale alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ex art. 2 D.L. n. 19/2020.
- Per le persone sottoposte alla misura della quarantena con provvedimento dell'autorità sanitaria perché risultate positive al COVID-19, il decreto conferma il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino a quando non sia accertata la guarigione o il ricovero in una struttura sanitaria.

NOTA: in attesa di provvedimenti più chiari, si raccomanda di aspettare ad indire assemblee condominiali.

Si possono assimilare le assemblee alle "riunioni private" e quindi considerarle possibili? Interrogativo di difficile risoluzione. La disposizione del Dl 33 si intende

applicabile alle riunioni di lavoro, all'interno della stessa azienda, o in contesti simili. Anche perché il divieto degli assembramenti resta.

Attività didattiche

Le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, della formazione superiore (comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), e ogni tipologia di corso professionale, master e attività formativa svolti da altri enti pubblici e anche da soggetti privati, **sono definite con apposito Dpcm adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020.**

Funzioni religiose

Per lo svolgimento delle funzioni religiose aperte alla partecipazione delle persone, occorre rispettare i protocolli *ad hoc* sottoscritti dal Governo e dalle confessioni, con le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive

Dal 18 maggio può ripartire la gran parte delle attività economiche, **nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo, conformemente ai protocolli o linee guida nazionali.** Se mancano protocolli regionali, si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Eventuali limitazioni possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati in forma di Dpcm (ex art. 2 D.L. n. 19/2020) o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Monitoraggio della situazione epidemiologica

Le Regioni devono monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica nei propri territori e l'adeguatezza del sistema sanitario regionale e comunicare i dati al

Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico; in base all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ciascuna Regione potrà adottare misure derogatorie, **sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo, rispetto a quelle nazionali, e ne darà informazione contestualmente al Ministro della salute.**

Sanzioni

L'apparato sanzionatorio per la violazione dei protocolli e linee guida è così articolato:

- per chi non rispetta i protocolli / linee guida regionali o nazionali, e quindi non garantirà adeguati livelli di protezione, è prevista la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- chi viola le disposizioni del decreto-legge, o dei decreti e ordinanze attuative, incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo;
- se la violazione è commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può essere ordinata la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio fino a 5 giorni, eventualmente scomputabili dalla sanzione;
- in caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Il decreto stabilisce **le disposizioni sopra ricordate riguardanti il divieto di assembramenti, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ludiche e la quarantena precauzionale, sono attuate con Dpcm ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020**



DPCM 17 MAGGIO 2020 COSA PREVEDE

(SINTESI DELLE PRINCIPALI MISURE)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

ACCESSO DEL PUBBLICO AI PARCHI, ALLE VILLE E AI GIARDINI PUBBLICI, SPAZI PER BAMBINI

E' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

A decorrere dal **15 giugno 2020**, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di **attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;** le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato **la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.**

ATTIVITA' MOTORIA

E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale **di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.**

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse. I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale ed internazionale, possono spostarsi da una regione all'altra, previa convocazione della federazione di appartenenza.

PALESTRE, PISCINE

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal **25 maggio 2020**. A tali fini, sono emanate linee guida a cura dell'Ufficio per lo Sport, sentita la FMSI, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono

stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SPETTACOLI, EVENTI, RIUNIONI, LUOGHI DI CULTO, MUSEI

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito **soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore** ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Restano sospese le attività di **sale giochi, sale scommesse e sale bingo.**

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al **14 giugno 2020**. Dal **15 giugno 2020**, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e **a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.** Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9.

Restano **sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla**

presente lettera; restano comunque **sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.**

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7.

Il servizio di apertura al pubblico dei **musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.**

SCUOLA

Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

CENTRI BENESSERE

Restano sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.

RIAPERTURA ATTIVITA'

Le **linee guida** per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive sono riportate, nelle **schede tecniche** contenute nell'allegato 17 al **d.P.C.M. 17 maggio 2020** ed in particolare le schede tecniche relative a:

- Ristorazione;
- Attività turistiche (balneazione);
- Strutture ricettive;
- Servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti);
- Commercio al dettaglio;
- Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti);
- Uffici aperti al pubblico;
- Piscine;
- Palestre;
- Manutenzione del verde;
- Musei, archivi e biblioteche.

Protocolli, Linee guida e norme regionali

Ricordiamo, infine, che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei **contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto**

dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. **Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o dell'articolo 1, comma 16 del d.P.C.M. 17 maggio 2020.**
